



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

APPUNTO

OGGETTO: Semplificazione delle procedure di prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante.

Il Ministero dell'Interno ha provveduto, con l'emanazione del decreto 19 marzo 2001, alla semplificazione delle procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza, sulla base di quanto previsto dall'art.26, comma 2, del D.Lgs.334/99.

Si ricorda che tale decreto ha una valenza transitoria fino al trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative in materia di rischi rilevanti, da attuarsi ai sensi dell'art.72 del D.Lgs.112/98.

A seguito di alcuni quesiti relativi all'applicazione del D.M.19 marzo 2001, nonché ad eventuali connessioni tra la normativa di prevenzione incendi ed altri procedimenti riguardanti attività industriali a rischio, la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno ha emanato la **lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/209 del 23 gennaio 2004**.

Con tale lettera circolare viene ribadita la semplificazione delle procedure di prevenzione incendi attuata dal Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile nel settore delle attività a rischio di incidente rilevante.

Roma, 9 febbraio 2004

IL DIRIGENTE
AREA RISCHI INDUSTRIALI
(Dott. Ing. Concetto APRILE)